

Seminario “L’autonomia delle Assemblee regionali” – Venezia, 23 marzo 2005

Relazione di Marco Zanini

Problemi e prospettive dell’autonomia delle Assemblee regionali

L’indipendenza delle istituzioni rappresentative è uno dei principi fondamentali non solo delle democrazie ma in genere di tutti gli ordinamenti; questa esigenza di indipendenza è poi massima nel caso delle assemblee rappresentative cui sono affidate funzioni di rappresentanza generale, di legislazione, di controllo.

Tra le garanzie di indipendenza, previste dall’ordinamento costituzionale e dai regolamenti delle assemblee, accanto al sistema delle immunità e delle indennità, ha rilievo fondamentale l’autonomia nelle sue diverse espressioni: autonomia politica (cioè libertà nella scelta dei fini da conseguire), autonomia regolamentare, autonomia finanziaria e amministrativa, ecc.

In verità i Consigli regionali, almeno quelli delle regioni a statuto ordinario, non sono ancora riconosciuti pienamente come assemblee esclusivamente legislative. Specialmente nelle Regioni, e sono la maggioranza, in cui non sono entrati in vigore i nuovi statuti, il Consiglio continua a svolgere, accanto alle predominanti funzioni legislative, anche funzioni amministrative. Si tratta di un equivoco istituzionale, che in seguito alla riforma statutaria dovrebbe essere chiarito, ricentrando le competenze dei Consigli sulle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo.

Con le recenti riforme costituzionali, i Consigli regionali hanno acquistato un potere legislativo potenzialmente indeterminato, che viene esercitato su tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato e alla legislazione concorrente.

Con l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, si è indubbiamente ridotto il potere di indirizzo politico spettante ai Consigli. O per meglio dire, accanto al potere di indirizzo che il Presidente esercita col programma sulla cui base è stato eletto, continua a sussistere un potere di indirizzo da parte del Consiglio, che si esprime almeno nel determinare il contenuto degli atti con i quali quel programma si sviluppa e si attua.

Dovrebbe invece risultare esaltata la funzione di controllo politico, intesa come verifica del raggiungimento degli obiettivi politici e legislativi dichiarati dall’esecutivo.

E’ evidente che si tratta di funzioni per il cui esercizio effettivo ed efficace è necessario garantire al Consiglio una posizione di totale indipendenza.

Risulta garantita questa posizione?